

**MODULO ADESIONE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ORGANIZZATORI/ESPOSITORI**

Manifestazione: .....

Il/La sottoscritto/a .....

in qualità di legale rappresentante della Ditta .....

indirizzo ..... Località ..... CAP: .....

Tel.....Fax..... E-mail.....

In qualità di espositore prende atto dell'esistenza delle seguenti **coperture assicurative attivate automaticamente a cura di Firenze Fiera Spa all'atto dell'iscrizione:**

- a) **Copertura "all risks"** (tutti i rischi) sopra beni di ogni natura portati in esposizione, sino al capitale di € 15.500,00, a Primo Rischio Assoluto, compreso il trasporto (viaggio di andata e di ritorno), con tutte le esclusioni, franchigie e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto/convenzione di assicurazione stipulato da Firenze Fiera per conto degli Espositori, in vigore al momento della manifestazione espositiva, le cui condizioni sono in visione presso la Direzione della Firenze Fiera spa e vengono riassunte nella "Nota informativa" a pag. 2 del presente modulo.
- b) **Responsabilità Civile verso terzi**, con massimale € 3.000.000,00 e franchigia a carico dell'espositore assicurato, a copertura dei danni arrecabili a terzi e alle cose di terzi dei quali l'Espositore/Organizzatore risulti responsabile a termini di Codice Civile in dipendenza delle finalità per le quali è stata convenuta l'adesione alla Mostra o manifestazione o congresso, come da condizioni generali di assicurazione in visione presso la Direzione della Firenze Fiera spa.

Per quanto riguarda la copertura "All Risks" di cui alla lettera a), l'espositore dichiara che i beni in esposizione:

- Hanno un valore non superiore a € 15.500,00;
- Hanno un valore superiore a € 15.500,00 ed inferiore a € 35.000,00;
- Hanno un valore superiore a € 35.000,00 e pari ad € ..... In questo caso verrà quotata una richiesta ad hoc con premio da definire oppure l'espositore dichiara di impegnarsi a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per il capitale eccedente a tale soglia, mediante una propria polizza All Risks che dovrà riportare l'esclusione della rivalsa nei confronti di Firenze Fiera S.p.A. e/o dell'Organizzatore. Copia di tale contratto dovrà essere fornita a Firenze Fiera S.p.A. prima dell'inizio dell'attività di allestimento della manifestazione.

Il sottoscritto dichiara di voler aderire alla Polizza/Convenzione e manifesta la propria volontà in tal senso a mezzo della sottoscrizione del modulo di adesione; inoltre dichiara di avere preso visione della Nota Informativa, (pag. 2 e 3 del presente modulo) nonché delle Condizioni di Assicurazione relativa alla Polizza/Convenzione All Risks stipulata da Firenzefiera spa con AVIVA ITALIA Spa n. 8006268 e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI  
DURANTE LA PERMANENZA NEL QUARTIERE FIERISTICO  
Art. 4 ESCLUSIONI

Art. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (All. A e B)  
Art.12 LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE SCOPERTI  
Art. 16 ASSOGGETTABILITA' ALLA LEGGE ITALIANA

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_  
(L' Aderente)

Data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**NOTA INFORMATIVA: estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza All Risks n. 8006268 stipulata da FIRENZE FIERA S.P.A. con AVIVA ITALIA Spa (vedi lettera A del presente modulo).**

Il presente estratto è esclusivamente un riepilogo sintetico delle principali condizioni del contratto; pertanto non sostituisce le condizioni di assicurazione che sono prevalenti in caso di discordanza ed a cui si rimanda.

PREMESSA – ATTIVITA' ed ENTI ASSICURATI

Si assicurano: in Firenze, nell'ambito dei quartieri fieristici della Fortezza da Basso e/o del Palacongressi e/o del Palaaffari, alle condizioni tutte della seguente polizza, le merci, i beni, i materiali allestimenti ed attrezzature e quant'altro relativo al funzionamento degli stand purché di proprietà e/o in uso e/o detenuti dagli espositori e/o assicurati con esclusione di programmi informatici e/o software di qualsiasi natura.

#### (Art. 2 di polizza) **LIMITI SPAZIALI TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione si intende "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui gli enti assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano. Continua senza interruzione durante il viaggio fino a che gli enti assicurati non siano collocati al loro posto nei locali di esposizione, nonché durante il periodo dell'esposizione stessa. L'assicurazione è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto dove gli enti assicurati sono rimasti giacenti, per essere quivi nuovamente imballati per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza e termina al momento della riconsegna degli enti stessi.

#### **ART.2 (Allegati A e B di polizza) DURANTE LA PERMANENZA NEI QUARTIERI FIERISTICI**

Ai fini dell'operatività della copertura in caso di esposizione di oggetti d'arte ed antiquariato, gli enti assicurati dovranno essere:

A) Fissati alle pareti o al pavimento o al soffitto o al supporto espositivo e, qualora si tratti di oggetti fragili siano inoltre predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare contatti tra i visitatori ed i beni esposti

Oppure

B) Siano riposti in teche e/o bacheche fissate alle pareti o al pavimento o al supporto espositivo, chiuse con serratura o sigillare; questa condizione b) è comunque d'obbligo per esposizione di beni di piccole dimensioni o composti in tutto o in parte di metalli o pietre preziose:

durante l'orario della manifestazione lo spazio espositivo deve essere sempre sorvegliato dagli espositori o da loro preposti.

Ai fini dell'operatività della copertura in caso di esposizione di gioielli, preziosi in genere, filatelia e numismatica da collezione i mezzi di trasporto con i valori a bordo devono arrivare sino in prossimità dello stand di esposizione ed il trasferimento dai mezzi di trasporto al luogo di esposizione deve essere effettuato sotto la sorveglianza dei fiduciari che componevano la scorta durante il trasporto.

Durante l'esposizione i valori devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti, ripiani, tavoli o simili e durante le dimostrazioni e la manipolazione dovrà esservi presenza costante del personale addetto allo stand.

Durante le ore di apertura al pubblico dovrà essere organizzato un servizio di sorveglianza armata da parte di Carabinieri o Agenti di Pubblica sicurezza o Istituti legalmente autorizzati.

La composizione di tale servizio di sorveglianza dovrà essere ragionevolmente determinata in funzione del valore e della vastità della superficie dell'esposizione stessa.

Durante le ore notturne i valori dovranno essere riposti in casseforti, in caveaux, in armadi, in bacheche, in vetrine ed in cassetti chiusi a chiave e dovrà essere organizzato un adeguato servizio di sorveglianza armato.

#### RISCHI ASSICURATI (Art. 3 di polizza)

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4. e gli effetti personali degli espositori e dei loro addetti/collaboratori quali a titolo esemplificativo vestiario, denaro, cellulari, macchine fotografiche e materiale elettronico in genere ecc. Si intende inoltre escluso qualsiasi bene che non sia elencato nei documenti di trasporto o in documenti equipollenti o similari.

#### **ESCLUSIONI (Art. 4 di polizza)**

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- a) Dolo del Contraente, dell'Assicurato e degli amministratori degli stessi;
- b) Mancanza di enti assicurati rilevata soltanto alla fine dell'esposizione attraverso l'inventario;
- c) Mancanze a destino denunciate alle competenti autorità oltre 72 ore dall'arrivo;
- d) Difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container o simili effettuato prima della decorrenza dell'assicurazione o comunque a cura o sotto controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei loro rispettivi dipendenti;
- e) Vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) Influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima a meno che detti danno non risultino come conseguenza diretta di evento non escluso da polizza;
- g) Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;
- h) Contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini ;
- i) Insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave;
- j) Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) Cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- l) Ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) Contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- n) Omissioni di intervento per assenza,, insufficienza o impedimenti di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- o) Deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo naturale uso o funzionamento e/o normale utilizzo;
- p) Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di durata inferiore a sei ore o non conseguenti a guasto e/o rottura degli apparati frigoriferi;
- q) Eruzione vulcanica, bradisismo;
- r) Crollo totale o parziale, provocato dal peso della neve, dei fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.

#### VALUTAZIONE PROTOTIPO E CAPI DI MODA (Art. 5 di polizza)

A parziale deroga delle Condizioni Generali di polizza, il valore della collezione di moda e di prototipi viene determinato quale somma dei costi puri di progettazione, disegno, styling, confezione e/o produzione, finitura, prova ed accessoriamiento e dei relativi materiali, escluso ogni valore artistico e creativo.

#### **LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (Art. 12 di polizza)**

- a) Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia pari al 1% del valore dichiarato dall'espositore nell'apposito formulario di adesione;
- b) Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata o anomala produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, sia durante il trasporto che la giacenza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore; in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per ciascun espositore somma superiore a € 5.200,00;
- c) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi all'interno di padiglioni fieristici ed al chiuso, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;
- d) Relativamente a danni diversi da quelli previsti ai punti a) e b) che precedono, verificatisi durante manifestazioni svoltesi sotto tensostrutture e elementi prefabbricati simili ed all'aperto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00

#### **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (Art. 11 di polizza)**

Gli Assicurati e/o i suoi incaricati devono darne immediata comunicazione alla Società Firenzefiera Spa, inoltre sporgere denuncia all'Autorità competente (Polizia o Carabinieri) nel caso di furto indicando le circostanze nelle quali si è verificato e fornendo una distinta degli enti rubati. Entro tre giorni successivi alla denuncia dovrà essere presentata agli Assicuratori una relazione particolareggiata del sinistro nonché copia di detta denuncia all'Autorità.

E' poi necessario produrre ed inviare alla compagnia Assicuratrice la seguente documentazione:

- a) Denuncia all'autorità o dichiarazione in caso di danneggiamento
- b) Documenti di trasporto o documento equipollente o similare
- c) Fatture di acquisto per oggetti non prodotti direttamente
- d) Listino prezzi di vendita di tutti gli oggetti assicurati
- e) Percentuale di profitto rispetto al costo
- f) In casi ammanco della merce avvenuto durante il viaggio di andata o ritorno, copia dei documenti di trasporto e riserve elevate al Vettore al momento della consegna.

#### **ASSOGGETTABILITA' ALLA LEGGE ITALIANA (Art. 16 di polizza)**

Il presente contratto si intenderà in ogni modo regolato dalla legge italiana ed assoggettato alla giurisdizione Italiana

Contatto per Firenzefiera spa :

**Giulia Pozzi**

**Tel: 055 4972259 fax: 055 490573**

**e.mail: [pozzi@firenzefiera.it](mailto:pozzi@firenzefiera.it)**

#### **Informazioni relative alle coperture assicurative**

Compagnia Assicurativa :

AVIVA ITALIA S.p.A  
Via A. Scassellini14 – 20161 Milano  
Tel.: 02 2775.1- Fax: 02 2775204

---

---

**Tommaso Toni**

**348 2552499**

---

---